

# **COMUNE DI GRASSANO**



**DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA, CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI ALLA DOTAZIONE ORGANICA EMANATO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3 COMMI 54,55,56 E 57 DELLA L. N. 244/2007**

*Approvato con deliberazione di Giunta Comunale  
n.077 del 24.10.2008*

**Il presente regolamento costituisce parte integrante e sostanziale del vigente Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi.**

## SOMMARIO

Art. 1 Oggetto	pag. 03
Art. 2 Ambito applicativo	pag. 03
Art. 3 Esclusioni	pag. 03
Art. 4 Individuazione delle professionalità	pag. 04
Art. 5 Procedura comparativa	pag. 05
Art. 6 Disciplinare di incarico	pag. 05
Art. 7 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico	pag. 05
Art. 8 Pubblicità ed efficacia	pag. 06
Art. 9 Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa	pag. 06
Art. 10 Controllo della Corte dei Conti	pag. 07
Art. 11 Limiti di spesa	pag. 07

## Art.1- Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art. 7, commi 6-6bis e 6 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod., dall'art. 110, comma 6, del D.lgs n. 267/2000 e dai commi 55,56 e 57 dell'art. 3 della legge n. 244/2007.

## Art. 2- Ambito applicativo

1. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 del codice civile.

2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza il vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente .

2. Gli incarichi di lavoro autonomo **occasionale** si articolano secondo le seguenti tipologie:

a) **"incarico di studio"**, avente per oggetto il conferimento di un'attività di studio che si concretizza ai sensi del DPR n. 338/1994 nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) **"incarico di ricerca"** che presuppone la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'ente;

c) **"incarico di consulenza"**, che può assumere contenuto diverso e in genere avere per oggetto la richiesta di pareri ad esperti in materie di interesse per l'ente.

d) **"collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale (co.co.co./occasionalità)"** presuppongono lo svolgimento di un'attività riferita ad obiettivi determinati e con convenzioni a termine, che si concretizzano in una prestazione d'opera, prevalentemente personale e comunque a carattere non subordinato.

3. Gli incarichi di cui ai punti a), b), c), sono affidati solo nell'ambito del programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.

5. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.

6. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, occasionalmente, anche nella sede del Committente.

7. Il presente regolamento non si applica agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione né agli incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori.

## Art. 3-Esclusioni

1. Il presente regolamento non si applica:

a) alle prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma;

- c) agli appalti ed esternalizzazioni di servizi;
- d) agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- d) tutto quanto già disciplinato dal D. Lgs n. 163/2006.

#### Art. 4- Individuazione delle professionalità

1. L'Ufficio competente, individuato nel responsabile del procedimento, verificata preliminarmente l'impossibilità di corrispondere alle necessità a mezzo personale interno, decide il ricorso ad una collaborazione esterna, nei modi e termini disciplinati nel presente regolamento.
2. L'Ufficio competente verifica la rispondenza della tipologia di professionalità occorrente, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, determina durata, luogo, oggetto e compenso per l'incarico di collaborazione.
3. L'Ufficio competente e/o Responsabile del procedimento individua preliminarmente le modalità di scelta del contraente che potrà avvenire tramite Avviso Pubblico o Affidamento Diretto.
4. La procedura di affidamento diretto potrà essere avviata solo ed unicamente quando ricorra una delle seguenti situazioni:
  - a) la procedura comparativa a mezzo avviso pubblico sia andata deserta;
  - b) in casi di particolare urgenza, non imputabile a ritardi dell'Amministrazione adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
  - c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni (registi, attori, scrittori...);
  - d) nel caso di prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, fino ad un importo massimo pari a 5.000,00 euro; in tal caso non trovano applicazione gli obblighi pubblicitari previsti in linea generale.
5. La procedura ordinaria è quella da esperirsi tramite avviso pubblico di selezione. L'Ufficio competente all'affidamento dell'incarico predispose apposito avviso dove verranno evidenziati dettagliatamente gli elementi di cui al comma 2 del medesimo articolo, ovvero:
  - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'Ente;
  - b) Gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
  - c) Durata dell'incarico;
  - d) Luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
  - e) Compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
  - f) Indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

6. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula o anche delle relative offerte (qualora sia previsto dal Bando) ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
  - a) di non trovarsi in una delle condizioni che vieti di contrarre con la pubblica amministrazione;
  - b) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
7. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria nel caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. (art.46 L. 133/2008).

#### Art. 5. –Procedura comparativa

1. L'Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati e alla scelta della qualificazione più aderente alle esigenze da assolvere attraverso l'incarico da affidare, facendo ricorso, ove ritenuto opportuno, allo svolgimento di colloqui o prove specifiche.
2. qualora, in funzione della complessità o della particolare qualificazione tecnica richiesta, il dirigente dell'ufficio ritenga necessario un supporto tecnico nella valutazione dei curricula, nel bando pubblico verrà specificato che la selezione verrà effettuata attraverso apposita commissione che verrà composta con il supporto e la partecipazione del personale dell'Ente.

#### ART. 6- Disciplinare di incarico

1. Il capo area interessato formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare dovrà specificare la durata e il contenuto della prestazione da svolgere. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
3. L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
4. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

#### ART. 7-Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico del tutto insoddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provveder alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

#### ART. 8- Pubblicità ed efficacia

1. Dell'avviso di cui all'art. 4 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'Amministrazione e ove possibile mediante altri mezzi di comunicazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la stessa pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata alla pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico nonché del compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione appaltante così come previsto dal comma 18, art. 3 L.244/2007.

#### ART. 9 - Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del dirigente competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal dirigente competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata occasionalmente presso le sedi dell'amministrazione secondo le direttive impartite dal dirigente competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata Inps di cui alla legge n.335/1995 e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'Inail sono a carico dell'amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.

6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione dirigenziale e dal disciplinare d'incarico, i quali sono formulati sulla base di schemi tipo da realizzarsi e aggiornarsi a cura del Servizio Personale.

#### ART. 10-Controllo della Corte dei Conti

1. Gli atti di spesa di importo superiori a € 5.000,00 per gli incarichi di Studio/Ricerca/Consulenza devono essere sottoposti al controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti nonché al controllo degli Organi di controllo interno dell'Amministrazione. L'atto di conferimento degli incarichi esterni dovrà esplicitamente contenere i seguenti elementi :
  - a) Tipo di incarico conferito (Studio/Ricerca/Consulenza)
  - b) Importo;
  - c) Estremi dell'atto di conferimento (Numero e data)
  - d) Estremi della nota di trasmissione dell'atto alla Sezione Regionale di controllo per la Basilicata della Corte dei Conti;
  - e) Data di pubblicazione sul sito Web;
  - f) Il riferimento all'atto con cui si sono disciplinate in linea generale le procedure comparative e le modalità con cui tali procedure generali sono state rese pubbliche;
  - g) Esplicita attestazione che il predetto incarico rientra nell'ambito dello specifico programma preliminarmente approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del T.U.EE.LL., come modificato dall'art. 3, comma 56, della L. n. 244/2007;
  - h) Dichiarazione che l'atto di conferimento d'incarico è conforme al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, come modificato da suo allegato;
  - i) Data ed indicazione dell'atto con cui è stata approvata la modifica al Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
  - j) Indicazione se la modifica del Regolamento è stata disposta in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio e trasmessi alla sezione Regionale di controllo per la Basilicata;
  - k) Indicazione degli estremi della nota con cui è stato trasmesso l'estratto del Regolamento alla Sezione Regionale di controllo per la Basilicata.

#### ART. 11-Limiti di spesa

1. L'affidamento degli incarichi esterni di cui al presente regolamento è soggetto ai seguenti limiti di spesa:
  - Spesa complessiva annua per incarichi esterni per un importo non superiore al 3% delle spese correnti di cui al Titolo I del Bilancio di previsione